

N. 402/22 V.G.
N. 6204/22 cron.



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA

Composto da:

Dott.ssa Carmela Italiano	Presidente
Dott.ssa Chiara Alberti	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Grazia Liotta	Giudice on.
Dott. Adriano De Blasi	Giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 402/2022 Vol. relativo ai minori:

_____ NATO IN Albania il 15.05.2014, figlio di _____ E _____ ;

visto il ricorso, depositato in data 02.02.2022, presentato dalla madre, _____, nata in Albania il 25.07.1992, rappresentata e difesa dall'Avv. Edlira Mace del Foro di Ravenna, finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell'art 31 comma 3 D lvo 25.7.1998 n. 286;

visto il parere del P.M. del 09.11.2022, con cui esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ex art. 31 d. lgs. N. 286/98;

sentita la relazione del giudice designato;

rilevato che:

- Sono ravvisabili nel caso di specie i gravi motivi e le condizioni prescritte dalla citata disposizione di legge per il rilascio dell'autorizzazione alla temporanea permanenza in Italia in favore della madre del minore;
- le informazioni acquisite (v. rel. Servizio Sociale dell'Unione Rubicone e Mare, atti del procedimento di volontaria giurisdizione del Tribunale per i Minorenni di Bologna; informativa della Questura di Bologna del 06.04.2022) evidenziano che il minore soffre di talassemia, il minore è regolarmente iscritto agli istituti scolastici, la signora si occupa stabilmente del minore, la signora è attenta ed accogliente verso il minore e lo sostiene negli impegni scolastici e nella quotidianità, vi è un buon legame affettivo tra il minore e la madre; che non sussistono precedenti penali e di polizia a carico della madre;

1

5

ritenuto che l'eventuale allontanamento della madre comporterebbe grave pregiudizio per la salute fisiopsichica del minore, per cui nel caso in esame ricorrono pertanto tutte le condizioni per autorizzare la stessa a permanere sul territorio italiano ai sensi dell'art 31 D. lvo. 286/1986, come interpretato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nella sentenza n.15750 del 12.6.2019, ha sancito "in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto" (Cass. Sez. U - , *Sentenza n. 15750 del 12/06/2019*);

P.Q.M.

AUTORIZZA la permanenza in Italia della madre, *[nome]*, nata in Albania il 25.07.1992, per un periodo pari a cinque anni al fine di monitorare la tenuta e il rispetto della stessa delle norme giuridiche e sociali prescritte dal nostro ordinamento.

Si notifici alla madre presso il difensore Avv. Edlira Mace del Foro di Ravenna.

Si comunichi:

- alla competente Questura Ufficio Stranieri
- al P.M.M.

Così deciso in Bologna in data 05.12.2022

Il Presidente estensore

Dott.ssa Carmela Italiano

[Firma]

p. 1-2
Per copia conforme all'originale
Bologna28/12/2022.....



IL CANCELLIERE
Massimo Zucchini



13 DIC. 2022

Il Cancelliere
Massimo Zucchini